# Intermittenti, il modulo On-line

**Premessa** - Manca poco alla completa definizione del sistema comunicativo. Infatti da lunedì prossimo (1 ottobre 2012) l'obbligo di comunicare preventivamente al M.L.P.S.¹ l'istaurazione di prestazioni lavorative non superiori a 30 giorni, potrà essere assolto utilizzando direttamente il modulo online presente sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Chi non rispetta i nuovi canali di comunicazione (dettagliati a pag. 2 e seguenti), vedrà recapitarsi una sanzione che va da € 400 a €2.400 per ciascun lavoratore.

Modulo online - A decorrere dall'1 ottobre 2012 sarà quindi messa a disposizione un'ulteriore modalità di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, reperibile sul portale Cliclavoro, e accessibile solo agli utenti registrati. Anche per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potrà stampare e conservare. In una successiva evoluzione tecnologica l'applicazione potrà essere disponibile anche attraverso gli attuali strumenti mobili (quali Iphone, Ipad, Android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro ad adempiere ai suoi obblighi anche fuori dalla sede dell'ufficio.

Comunicazione preventiva - Come è noto, la Riforma del lavoro all'art. 1, c. 21, lettera b) ha previsto che "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate al Ministero del lavoro, mediante sms, fax o posta elettronica". Tale comunicazione va fatta ogni volta che si chiama un lavoratore a svolgere l'attività lavorativa; tuttavia per attenuare il carico amministrativo e burocratico connesso a questo adempimento, ai datori di lavoro è data la possibilità di effettuare un'unica comunicazione preventiva prima dell'inizio della prestazione lavorativa anche quando il lavoratore debba svolgere un ciclo di prestazioni, ossia lavorare una serie di giorni per una durata non superiore a 30 giorni. Se invece tale limite venisse superato è necessario inoltrare un'altra comunicazione. In ogni caso vanno comunicate solo le giornate di lavoro e non l'orario di lavoro; inoltre può essere effettuata il giorno lavorativo stesso, purché antecedentemente all'effettivo impiego del lavoratore.

Contratti in corso - Particolare è la disciplina per i contratti a chiamata in corso all'entrata in vigore della Riforma Fornero. Infatti i contratti a chiamata non conformi alle nuovi disposizioni cesseranno di produrre i loro effetti entro il 18 luglio 2013. Qualora si superasse tale data senza che il datore di lavoro si adegui alle nuove norme, ricade inevitabilmente in delle sanzioni molto pesanti, poiché il rapporto di lavoro sarà considerato "in nero". In ogni caso, l'adempimento della comunicazione preventiva al Ministero del lavoro va comunque rispettata.

Casi particolari - Ma cosa succede se il lavoratore poi non presta la propria attività lavorativa preventivamente comunicata al Ministero del lavoro.? In questo caso risulta fondamentale agire in maniera tempestiva. La comunicazione può essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l'invio di una successiva comunicazione. Ma tale comunicazione è da effettuarsi sempre prima dell'inizio della prestazione lavorativa. Infatti il M.L.P.S. ha precisato che "in assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva". Alla luce di ciò, è fondamentale operare per tempo la modifica o l'annullamento della comunicazione. Altro caso particolare si ha quando il lavoratore lavora in un giorno diverso dalla comunicazione. Su questo punto il M.L.P.S. è molto duro, essendo la comunicazione preventiva una drastica lotta all'abuso del contratto a chiamata con i lavoratori effettivamente presenti al lavoro senza che risulti quindi a nero. A fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi) comporterà, oltre alle conseguenze di natura retributiva e contributiva, l'applicazione della sanzione per mancata comunicazione preventiva, sempre da 400 euro a 2.400 euro.

Commercialisti - Revisori contabili - Consulenti del lavoro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministero del lavoro e delle politiche sociali



## Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già DG mercato del lavoro)

A Tutti gli indirizzi in allegato

LORO SEDI

Allegati: 2

Oggetto: Comunicazione relativa alla "chiamata" del lavoro intermittente.

La presente per fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente prevista dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

#### Premessa

Preliminarmente occorre precisare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal DM 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che fa seguito all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della legge n. 92/2012.

Per agevolare tale comunicazione e anche in ragione del numero di campi da comunicare, la scrivente direzione generale, in collaborazione con la Direzione Generale per l'attività ispettiva cui la presente è diretta per conoscenza, ha messo a punto una serie di modalità che hanno il pregio sia di semplificare l'attività dei datori di lavoro obbligati, sia di permettere una più agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla correttezza degli adempimenti.

## Tempi e Modalità di comunicazione

Le varie modalità tecniche messe a punto per dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo1, comma 21, lett. b) verranno messe a disposizione progressivamente, secondo l'ordine temporale qui di seguito evidenziato.

1. FAX a partire dal 13 agosto 2012

2. SMS a partire dal 17 agosto 2012

3. e-mail a partire dal 17 agosto 2012

4. ON LINE a partire dal 1° ottobre 2012

Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata di lavoro intermittente secondo una delle seguenti modalità:

#### 1. Inviando un fax al numero 848800131

Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo al numero **848800131**. A titolo di esempio, si allega il modello pdf.

Questa modalità potrà essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore.

Il datore di lavoro avrà cura di conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

Si ribadisce che il sistema è attivo a partire dal 13 agosto 2012.

#### 2. Inviando un sms al numero 339-9942256

L'sms dovrà contenere i seguenti dati:

- indirizzo e-mail del datore di lavoro
- Codice di comunicazione della CO, indicando il codice della comunicazione/i obbligatoria/i corrispondente al lavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiamata. Tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine dell'invio del modello UniLav.

Qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedentemente al 1º marzo 2008 (e solo in questo caso) questa informazione non dovrà essere fornita.

- Codice Fiscale del Datore di lavoro (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo 2008);
- Codice Fiscale del/i lavoratore/i che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo 2008). Potranno essere comunicati, con un singolo SMS, fino ad un massimo di tre lavoratori per il medesimo periodo di chiamata;
- Data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalità multipla, ovvero possono essere comunicati più periodi di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno è sufficiente inserire la data inizio della prestazione. Nel caso in cui si intenda comunicare, per il medesimo lavoratore, diverse singole giornate (ad esempio, tutti i sabati del mese) le date della prestazione dovranno essere separate da un asterisco (\*).

I dati della comunicazione dovranno essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno separati sempre da una virgola ad eccezione del campo CF Datore di lavoro o Codice comunicazione, che va separato da un punto; il formato della data è "gg-mm-aaaa"; le date "singole" durante la quale si effettua la chiamata periodicamente (ad esempio, tutti i sabati del mese) vanno separati da un asterisco

La tabella che segue illustra i vari esempi:

## Es.

(in corsivo i dati da inserire nell'sms)

 Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1º marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,0805812300000001.01-09-2012,04-09-2012

2) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1º marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice/i comunicazione (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri). In questo caso bisogna inserire tanti codici di comunicazione quanti sono i lavoratori di riferimento

paolorossi@societa.it,080581230000001.0805812300000002.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

3) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1º marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data

inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012

4) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@società.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

5) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1º marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012\*08-09-2012\*15-09-2012\*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)

6) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1º marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,0805812300000001.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,08058123000000011.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012\*08-09-2012\*15-09-2012\*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)

Si ribadisce che il sistema è attivo a partire dal 17 agosto 2012.

2. Inviando una mail all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it

Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, e compilarlo in ogni sua parte. Una volta compilato, tale modello dovrà essere:

- allegato ad una mail che avrà come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente;
- inviato all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it; non appena ricevuta la mail, il sistema invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

Potranno essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo di sei lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di dieci periodi.

Il sistema è attivo a partire dal 17 agosto 2012

#### 3. Inviando il modulo on line

Successivamente, verrà messa a disposizione un'ulteriore modalità di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, resa disponibile sul portale cliclavoro (<a href="www.cliclavoro.gov.it">www.cliclavoro.gov.it</a>), accessibile agli utenti registrati. Il datore di lavoro dovrà compilare tutti i dati richiesti. Anche per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potrà stampare e conservare.

In una successiva evoluzione tecnologica, l'applicazione potrà esser disponibile anche attraverso gli strumenti mobile (iphone, Ipad, android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro che potrà adempiere anche fuori dalla sede dell'ufficio.

Il sistema è attivo a partire dal 1° ottobre 2012.

## Chiamata del lavoro intermittente e UNILAV

Come già indicato nella premessa, questo adempimento si inserisce nel quadro del Sistema delle comunicazioni obbligatorie e completa l'informazione del rapporto di lavoro "intermittente" comunicato per mezzo dell'UNILAV e messo a disposizione delle Regioni e delle direzioni territoriali del lavoro per le attività previste dalla normativa vigente.

Pertanto, come di consueto, tali comunicazioni, per il tramite del Nodo di Coordinamento nazionale, verranno messe a disposizione dei servizi informatici regionali e degli altri enti interessati con le modalità tecniche previste dal DM 30 ottobre 2007. Tali attività saranno avviate a partire dal prossimo mese di settembre.

Pertanto, anche le direzioni territoriali avranno a disposizione tali informazioni nel database, già a disposizione degli ispettori, che raccoglie tutte le comunicazioni obbligatorie, dove potranno essere effettuate le ricerche per codice fiscale del lavoratore e/o del datore di lavoro interessati dalla chiamata di cui all'oggetto della presente nota.

A questo proposito, a partire dalla **seconda settimana di settembre**, sarà attivato un sistema che permetterà di effettuare i controlli di congruità e di assegnare automaticamente la data della comunicazione, inviando all'indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro al momento della comunicazione, una ricevuta che contiene l'esito dell'adempimento, avendo cura di segnalare eventuali incogruenze.

## Ulteriori disposizioni

Gli strumenti sopra indicati sono avviati, con i tempi e le modalità indicate in maniera **sperimentale** onde consentire ai datori di lavoro interessati di effettuare le comunicazioni dovute e all'amministrazione di "testare" i sistemi onde consentire un adeguamento progressivo, ivi comprese le modalità per effettuare rettifiche e annullamenti e per ricevere le ricevute di avvenuta comunicazione, in vista di ulteriori semplificazioni che saranno prontamente comunicate a tutti gli organismi interessati.

A far data dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE le modalità ed i recapiti indicati nella presente nota e non inviare più alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella circolare n.18 del 18 luglio 2012.

Il direttore generale Dott ssa Grazia Strano